

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210

sito: www.studiogpc.it

Rovereto, 15 gennaio 2026.

CIRCOLARE 01/2026

“BONUS PUBBLICITÀ” 2025 E 2026

Rif. normativi:

- Art. 57-bis, DL n. 50/2017;
- DPCM n. 90/2018;
- Art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020;
- Art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021;
- Art. 25-bis, DL n. 17/2022.

Gentile Cliente,

il Bonus Pubblicità mira a finanziare coloro che intendano promuovere la propria azienda mediante campagne pubblicitarie. Inerentemente l'anno 2025, era richiesta l'adesione durante il mese di marzo 2025 (vds. circolare 08/2025) seguita obbligatoriamente da una dichiarazione sostitutiva di spesa la cui scadenza è prossima. Il presente documento serve a ricordare di contattare il proprio professionista di riferimento sia per ultimare l'accesso al bonus qualora lo si avesse richiesto l'anno precedente, sia qualora si intendesse accedervi per l'anno corrente.

BONUS PUBBLICITÀ

Requisiti soggettivi e oggettivi

L'art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta diretto a sostenere la creazione e gestione di "campagne pubblicitarie".

La richiesta di accesso al credito riguarda **le spese per l'acquisto di spazi pubblicitari** o inserzioni commerciali effettuate tramite stampa periodica quotidiana (nazionale o locale) anche "on line".

Rimangono escluse le:

- operazioni pubblicitarie effettuate tramite emittenti televisive e radiofoniche (senza distinzione tra radio analogiche o digitali);
- pubblicità su social media e piattaforme online (es. Google Ads, Facebook);
- banner pubblicitari;
- consulenze per la pubblicità.

I mezzi di informazione dovranno obbligatoriamente essere dotati di direttore responsabile, **registrati presso il Tribunale** oppure **iscritti al ROC**.

Possono accedere al credito di imposta i soggetti che siano:

- imprese;
- enti non commerciali;
- lavoratori autonomi.

Importo

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del **75%** delle spese sostenute durante l'anno per investimenti pubblicitari **incrementali**, a condizione che tali spese siano superiori di almeno l'**1%** rispetto a quelle dell'anno precedente.

Pertanto **non è possibile accedere all'agevolazione** se non si hanno già avuto spese pubblicitarie l'anno prima.

L'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto (30 mln€) e, in caso la richiesta ecceda tale soglia, il credito spettante è ridotto proporzionalmente.

L'impresa beneficiaria, inoltre, può fruirne nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti **de minimis**, il cui *plafond* è pari a 300.000 euro su base mobile triennale (per una verifica del proprio *plafond* si rimanda al seguente link: <https://www.rna.gov.it/trasparenza/aiuti> prestando attenzione al concetto di "impresa unica").

Il bonus può essere cumulato con altri aiuti di Stato inerenti le stesse spese, ma solo qualora la somma non superi la soglia stabilita dalle norme comunitarie (la quale è specifica per settore).

Modalità di accesso

I soggetti interessati devono presentare, nel periodo dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, un'istanza da inviare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello.

Invio della Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta (prenotazione)

L'invio del modello può essere effettuato direttamente dal contribuente o tramite un soggetto abilitato (dottore commercialista, CAF imprese, ecc.). Pertanto, per il 2026, la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati o da effettuare (a carattere "prenotativo") va presentata dal **1° marzo 2026 al 31 marzo 2026**.

Invio della Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati

La determinazione del credito d'imposta è effettuata sulla base degli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere comunicati con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione (mediante la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati").

Per coloro che avessero aderito al **Bonus Pubblicità 2025**, questo documento dovrà essere inviato tra il **9 gennaio 2026 e il 9 febbraio 2026** per certificare l'effettiva spesa di quanto riportato nella "prenotazione".

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti
